SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1550

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FIRRARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2007 (*)

Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti le norme sulla conservazione delle immagini videoregistrate

---

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (150)

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 11 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla lettera *e)* del comma 1 fa un generico riferimento ai tempi di conservazione dei dati sensibili. Il successivo provvedimento a carattere generale emesso il 29 aprile 2004 (pubblicato nel bollettino n. 49 del 2004) dal Garante per la protezione dei dati personali prescrive le misure necessarie ed opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti ed individua i casi nei quali i limiti e le condizioni nelle quali il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza può essere effettuato da soggetti privati e pubblici.

Il provvedimento del 29 aprile 2004, in particolare, stabilisce al capitolo 3.4 che la conservazione delle immagini «deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici o esercizi, nonché nel caso nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come la banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina) è ammesso un tempo di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana».

Premesso che le registrazioni videosonore di immagini di terzi debbano essere trattate con estrema cautela, garantendo il divieto assoluto di diffusione e di duplicazione salva esplicita richiesta dell'autorità di polizia o del magistrato inquirente, la normativa, in tal senso, stabilisce il termine generale di 24 ore per la conservazione delle immagini, a cui si può derogare, con conservazione per massimo una settimana, in casi assolutamente eccezionali in relazione: *a)* ad evento-sinistro già accaduto o realmente incombente; *b)* alla rischiosità dell'attività svolta citando ad esempio di attività rischiosa il caso delle banche; *c)* all'obbligo di aderire a specifiche richieste dell'autorità giudiziaria.

La fattispecie di cui al punto *b)* appare tanto generica da creare problemi di ordine interpretativo in relazione alle categorie di esercizi ad elevata rischiosità.

In tal senso l'inserimento delle banche nella categoria ad elevato rischio è determinato, ovviamente, dall'ingente quantitativo di denaro in esse presente. Ma tale peculiarità è, in verità, riscontrabile anche in altre realtà per le quali, in linea generale, la giacenza di denaro e di beni è addirittura superiore agli stessi istituti di credito: ipermercati, grandi magazzini, agenzie assicurative, gioiellerie, agenzie di gioco, solo per citare alcuni esempi.

Pertanto, in relazione alla giacenza di denaro e beni di valore presso il negozio, oltre alle banche, tante attività sono riconducibili al concetto della «rischiosità dell'attività svolta» richiamato dal garante nel provvedimento *de quo*. Così come tante attività sono assimilabili alle banche in relazione all'organizzazione delle operazione di smaltimento del denaro in cassa (ricorso a casseforti aziendali, a portavalori, eccetera), operazioni che devono essere conosciute e studiate con precisione e che richiedono uno o più sopralluoghi nei giorni precedenti il furto o la rapina.

La genericità della norma, oltre ad aver prodotto confusione e un rilevante contenzioso a danno delle imprese, non favorisce la piena diffusione dell'utilizzo di strumenti di misure di video sorveglianza, proprio perché attualmente vengono considerati negativamente i limiti di conservazione delle immagini imposti dal Garante.

La maggiore sensibilità mostrata, comunque, dalle aziende rispetto alla dotazione di strumenti antintrusione e di videosorveglianza determina per i malviventi la necessità di abbandonare metodi delittuosi di natura «istintiva» e di far ricorso a sistemi elaborati e scientifici. In primo luogo, specie in attività dotate dei citati sistemi, per la realizzazione di furti e rapine si rende necessaria una sempre maggiore conoscenza dei luoghi e delle abitudini e dei livelli organizzativi delle aziende. La conoscenza dei luoghi e dei livelli organizzativi si consuma attraverso la visita, anche ripetuta più volte, delle aziende nelle settimane precedenti. Tra le attività a maggiore rischio per via della cospicua entità di denaro (in contante o in titoli) che normalmente si accumula nell'azienda si annoverano ipermercati, grandi magazzini, agenzie gioco, agenzie assicurative, tabaccherie, distributori di carburanti, gioiellerie. Alcune di queste attività, peraltro, sono maggiormente a rischio in relazione alla consistenza ed al valore delle merci trattate (gioiellerie). Altre attività, come ipermercati e grandi strutture di vendita in genere, sono soggette ad una consistente mole di furti di mercanzie (anche ripetutamente nel corso di una stessa giornata), di cui si viene a conoscenza solitamente nei giorni successivi alla consumazione del fatto delittuoso. In queste fattispecie di esercizi commerciali, tra l'altro, si pone anche la difficoltà di analizzare le immagini acquisite con i sistemi di videosorveglianza proprio per l'elevato numero di clienti che frequentano giornalmente i punti vendita *de quo.*

L'articolato del codice e le prescrizioni del provvedimento del 29 aprile 2004 emesso dal Garante in relazione alle condizioni ed ai tempi di conservazione delle immagini di videosorveglianza, hanno determinato e determinano problematiche di ordine interpretativo della norma e di natura organizzativa e gestionale, non favorendo a pieno la lotta ai fenomeni criminali ai danni degli esercizi economici.

Si ritiene pertanto necessario proporre una modifica dell'articolato del citato codice in materia di protezione dei dati personali in modo da prevedere tempi certi (non più affidati dunque ad un provvedimento del Garante, ma stabiliti con legge ordinaria), a garanzia dei lavoratori maggiormente interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga all'articolo 11, comma 1, lettera *e),* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, in applicazione del principio di proporzionalità la conservazione dei dati e delle immagini registrate da apparecchiature di videosorveglianza deve essere limitata ad un massimo di sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

2. Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta da banche, gioiellerie ed altre aziende che svolgono attività di produzione e commercio di articoli preziosi, nonché da altri titolari del trattamento per i quali può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti un fatto criminoso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i trenta giorni.

3. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

4. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento

prefissato, ove tecnicamente possibile, la cancellazione automatica dei dati da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da renderli assolutamente non riutilizzabili.

€ 1,00